



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 330 del 13 aprile 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 186
DEL 12 APRILE 2022**

***DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 12 APRILE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì dodici del mese di aprile, alle ore 11.14 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, D'Amato e Orneli.*

Sono collegati in videoconferenza: *il Vice Presidente e gli Assessori Lombardi e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino, Troncarelli e Valeriani.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 186

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Disciplina degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero;

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTA lo Statuto della Regione Lazio n. 1 dell’11 novembre 2004;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Parte IV, Titolo I;

VISTO l’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” che ha soppresso

le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 e ha previsto che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate da dette Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

TENUTO CONTO che con il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del Consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4, sono stati delimitati i cinque ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare con apposita legge regionale la costituzione, l'attività e l'organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, cui affidare la gestione integrata dei rifiuti urbani per ciascun ambito, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità;

VISTA la Proposta di Legge Regionale concernente la "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", che si compone di n. 11 articoli allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 della proposta di legge, dal quale si evince che dall'attuazione della legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. 327241 del 1 aprile 2022, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni, il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in oggetto;

VISTA la relazione illustrativa della proposta di legge e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. n. 11/2020, allegate quali parte integrante e sostanziale del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere all'adozione della proposta di legge concernente "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", composta da n. 11 articoli e corredata della relazione illustrativa e della Relazione Tecnica, da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale,

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", composta di n. 11 articoli, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI”**

SOMMARIO

- Art. 1** *(Finalità e oggetto)*
Art. 2 *(Principi)*
Art. 3 *(Costituzione e disciplina dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale)*
Art. 4 *(Compiti dell'EGATO)*
Art. 5 *(Piano d'ambito)*
Art. 6 *(Affidamento del servizio)*
Art. 7 *(Cabina di regia degli ATO)*
Art. 8 *(Pubblicità)*
Art. 9 *(Poteri sostitutivi)*
Art. 10 *(Clausola di non onerosità)*
Art. 11 *(Entrata in vigore)*

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa europea e statale in materia di rifiuti, promuove la realizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle competenze proprie, di quelle della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province, di Roma Capitale e dei comuni, stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento e collaborazione con gli enti locali e di area vasta, disciplina la costituzione, l'attività e l'organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), di seguito denominato Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Art. 2
(Principi)

1. In ciascun ATO la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Parte IV, Titolo I, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche; in particolare:

a) ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) ai sensi dell'articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i rifiuti sono gestiti:

1) in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio "chi inquina paga";

2) secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

c) ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia di cui al medesimo articolo;

d) ai sensi dell'articolo 182bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati al fine di realizzare l'autosufficienza e la prossimità nonché l'utilizzo di metodi e tecnologie per garantire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 3

(Costituzione e disciplina dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale)

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è istituito, per ciascun ATO, l'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) al quale aderiscono i comuni appartenenti al medesimo ATO.

2. L'EGATO ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, secondo quanto disciplinato dal proprio Statuto, ed impronta la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza nonché di equilibrio di bilancio.

3. Sono organi dell'EGATO:

- a) l'Assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'EGATO o loro delegati;
- b) il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea;
- c) il Consiglio direttivo, costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dall'Assemblea, con votazione espressa da ciascun componente dell'assemblea mediante una sola preferenza;
- d) il Direttore generale nominato dal Consiglio direttivo, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale e di comprovata professionalità ed esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in strutture pubbliche o private operanti in materia di rifiuti;
- e) il Revisore legale unico dei conti, nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo restano in carica per un quinquennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è individuato con riferimento alle indennità di funzione, rispettivamente, del sindaco e degli assessori del comune capoluogo di Provincia o del comune capoluogo della Città metropolitana di Roma Capitale, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, commi 583, 584 e 585 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso. La quota del comune capoluogo di Provincia o del comune capoluogo della Città metropolitana di Roma Capitale non può comunque essere superiore al 40 per cento.

6. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 5, il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l'Assemblea e la convoca per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali.

7. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo predispone lo Statuto dell'EGATO sulla base dello statuto tipo approvato dalla Giunta regionale e lo sottopone all'Assemblea per la sua approvazione entro i successivi trenta giorni.

8. Lo Statuto dell'EGATO definisce, in particolare, la disciplina e le funzioni degli organi, l'organizzazione tecnico-amministrativa e il relativo ordinamento contabile nonché le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO, individuate e aggiornate con cadenza biennale sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

9. Lo Statuto approvato dall'Assemblea è trasmesso, entro dieci giorni, alla competente direzione regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso detto termine senza che la direzione regionale competente abbia richiesto chiarimenti e formulato rilievi, lo Statuto diviene efficace.

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 204 del d.lgs. 152/2006, il patrimonio dell'EGATO è costituito, in particolare, da:

- a) un fondo di dotazione istituito, all'atto della costituzione dell'Assemblea, dai comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO;
- b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
- c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006, possono presentare alla Regione, previo parere vincolante degli EGATO interessati, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione, secondo le modalità previste nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, purché restino garantiti gli obiettivi determinati da ciascun EGATO per realizzare, in particolare, l'autosufficienza e la prossimità.

Art. 4
(Compiti dell'EGATO)

1. L'EGATO esercita, in particolare, i seguenti compiti:

- a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) determina gli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- c) predispone, adotta e approva il Piano d'ambito di cui all'articolo 6 coordinandosi, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 4/2020, con la Cabina di monitoraggio del Piano (CMP) di cui alla medesima deliberazione;
- d) monitora, con particolare attenzione all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria, l'attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 5 e trasmette ogni anno alla Regione e ai comuni il rapporto sul relativo stato di attuazione;
- e) provvede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 6;
- f) disciplina i rapporti con i soggetti affidatari mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 6, comma 5;
- g) determina la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- h) controlla la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- i) stipula accordi di programma, intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché contratti con soggetti privati al fine di individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- l) provvede, ai sensi dell'articolo 222 del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, all'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- m) promuove misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, favorendo, in particolare, l'attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell'articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- n) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi *standard*;
- o) trasmette i dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani tramite la piattaforma informatica di monitoraggio dei flussi di rifiuti utilizzata dalla Regione.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'EGATO trasmette, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il resoconto di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 222 del d.lgs. 152/2006.

3. L'EGATO svolge la propria attività nel rispetto dei principi di regolazione stabiliti dall'Autorità di Regolazione per energia reti ed ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art. 5
(Piano d'ambito)

1. Ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, l'EGATO elabora, adotta e approva, in coerenza con i criteri e le indicazioni stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d'ambito finalizzato a programmare e realizzare la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ciascun ATO.

2. Ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il Piano d'ambito contiene:

- a) il programma degli interventi con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione;
- b) il piano finanziario con l'indicazione, in particolare, delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti.

3. Il Piano d'ambito contiene, altresì, in particolare:

- a) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione, anche in base a esigenze omogenee, di una rete integrata e adeguata di impianti e di discariche, al fine di realizzare l'autosufficienza e la prossimità nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) l'analisi della situazione esistente, con l'individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani e la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito;
- c) gli obiettivi e gli *standard* dei servizi di gestione dei rifiuti.

4. Il Piano d'ambito tiene conto delle forme di raccolta e trasporto nonché degli impianti di trattamento e smaltimento, pubblici e privati, presenti nell'ambito.

Art. 6
(Affidamento del servizio)

1. L'EGATO, ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata dalla normativa europea e statale.

2. L'EGATO può aggiudicare il servizio di cui al comma 1 anche mediante affidamento *in house*, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto dei principi e della normativa europei e statali vigenti in materia, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. A tal fine, l'EGATO può costituire società a capitale interamente pubblico.

3. Al fine di garantire la qualità, l'adeguatezza e l'efficienza del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, il piano d'ambito dell'EGATO può prevedere la gestione in forma separata del servizio o di singoli segmenti dello stesso per specifiche aree territoriali dell'ATO che presentino condizioni di differenziazione territoriale e socio-economica rilevate sulla base di parametri tecnici, geomorfologici, demografici e amministrativi.

4. Al fine di garantire l'autosufficienza di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale disposta dal Piano regionale di gestione dei rifiuti il piano d'ambito dell'EGATO della Città metropolitana di Roma Capitale prevede la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani relativo al territorio di Roma Capitale.

5. Ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche i rapporti tra EGATO e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006.

6. Ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del d.lgs. 152/2006, lo schema tipo di cui al comma 5 prevede:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

- l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
- m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

7. Ai fini della definizione dello schema tipo di cui al comma 5, resta fermo quanto previsto dall'articolo 203, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

8. Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all'aggiudicazione del servizio stesso da parte dell'EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 1° gennaio 2025.

10. Qualora decorra il termine di cui al comma 9 senza che l'EGATO abbia provveduto all'aggiudicazione del servizio, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 9.

Art. 7

(Cabina regionale di regia degli ATO)

1. Al fine di formulare proposte e promuovere iniziative per migliorare la qualità, efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di rifiuti, la Cabina regionale di regia degli ATO.

2. La Cabina di regia di cui al comma 1 è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di rifiuti o un suo delegato, che la presiede;
- b) il Direttore regionale competente in materia di rifiuti;
- c) un rappresentante designato da ciascuno EGATO;
- d) un rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- e) un rappresentante designato da ciascuna Provincia;
- f) un rappresentante designato dal Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Cabina di regia di cui al comma 1 ha natura consultiva e si esprime, in particolare, in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative ai compiti degli EGATO e alla regolamentazione delle interferenze tra i diversi ATO.

4. La Cabina di regia di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Regione.

5. Le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono disciplinate con un regolamento interno.

6. La partecipazione alla Cabina di regia di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

Art. 8
(Pubblicità)

1. Ogni EGATO pubblica nel proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti relativi alla propria attività, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione nonché la piena accessibilità agli utenti.

Art. 9
(Poteri sostitutivi)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 200, comma 4, e 204 del d.lgs. 152/2006, esercita i compiti di vigilanza e controllo sull'attività svolta dall'EGATO in attuazione della presente legge e, in caso di ingiustificata inerzia o grave inadempimento da parte degli stessi, esercita i poteri sostitutivi secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Art. 10
(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



ASSESSORATO alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero
L'Assessore

RELAZIONE

Proposta di Legge Regionale concernente ” Disciplina degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”

La proposta di legge prevede la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO), ambiti individuati con la deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), di seguito denominato Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche

Gli Ambiti territoriali Ottimali (ATO) sono 5, e coincidono con le Province della regione:

- ATO Frosinone
- ATO Latina
- ATO Rieti
- ATO Città Metropolitana di Roma Capitale
- ATO Viterbo

All’art. 1 sono indicate le finalità della legge;

all’art. 2 sono riportati i principi che caratterizzano il testo e gli articolo normativi di riferimento per l’attuazione della legge;

all’art. 3 è disciplinata tutta la costituzione degli Enti di governo, la sua personalità giuridica, la sua organizzazione. Definisce gli organi dell’Ente di Governo d’Ambito: Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo, Direttore Generale e Revisore legale unico dei conti. Indica inoltre i tempi per la realizzazione degli adempimenti, quali elaborazione dello Statuto;

all’art. 4 sono indicati i compiti che l’Ente deve esercitare per il suo funzionamento, l’organizzazione del servizio integrato dei rifiuti, gli obiettivi da raggiungere, predispone e adotta il piano d’ambito, monitora la situazione degli impianti disponibili, provvede all’affidamento del servizio di gestione integrata, disciplina i rapporti tra i soggetti affidatari dei servizi, determina le tariffe, controlla il servizio di gestione, stipula accordi di programma, intese e convenzioni, provvede a organizzare un servizio di raccolta differenziata, promuove misure di prevenzione per ridurre la produzione di rifiuti, definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, trasmette i dati del sistema integrato alla piattaforma informatica della Regione, trasmette il rendiconto annuale;

all’art. 5 sono definiti i criteri e modalità di esecuzione del Piano d’Ambito, la sua adozione e approvazione;



ASSESSORATO alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero

L'Assessore

all'art. 6 sono disposte le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al comma 3, indica la possibilità, per specifiche aree del territorio dell'EGATO, di prevedere forme di affidamento separato del servizio, e al comma 4 prevede la possibilità, per l'Egato della Città Metropolitana di Roma CAPITALE, in esecuzione di quanto stabilito con la delibera n. 4/ 2020 , di affidamento della gestione separata del servizio integrato, per il territorio di Roma Capitale. Prevede inoltre lo schema tipo di contratto di affidamento del servizio, definendone i contenuti specifici. Fa salvi i diritti dei gestori dei servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge, fissando come termine ultimo la data del 01 gennaio 2025 per l'attuazione del servizio integrato dell'Egato;

all'art. 7 è istituita la Cabina di regia degli Egato, con il fine di promuovere iniziative per migliorare il servizio di gestione integrale dei rifiuti, indicandone gli organi che la compongono e le finalità operative della stessa. La cabina viene costituita con Decreto del Presidente della Giunta;

all'art. 8 sono definiti i termini per la pubblicità dell'attività dell'EGATO;

all'art. 9 sono indicati i poteri sostitutivi in caso di non inadempienze rispetto alle norme fissate nella legge regionale e nazionale;

all'art. 10 viene indicata la clausola di non onerosità sul bilancio regionale;

all'art. 11 è indicata l'entrata in vigore della legge.

L'Assessore alle Politiche Abitative,
Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di
trattamento, Smaltimento e Recupero

Massimiliano Valeriani

PL concernente: "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani"

ADOZIONE IN GIUNTA

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, si compone di undici articoli e detta disposizioni in riferimento alla costituzione, all'attività ed all'organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO), ambiti individuati con la deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), approvato ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche¹.

Gli EGATO, ai quali partecipano tutti i Comuni ricadenti nell'ATO, svolgono i compiti individuati all'articolo 4, con particolare riferimento all'approvazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 5, all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6 (mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero tramite affidamento in house), alla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, all'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata ed alla promozione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, favorendo l'attività di compostaggio aerobico.

Gli EGATO si configurano come enti dipendenti della Regione dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica. Gli organi dell'EGATO sono l'Assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'EGATO o loro delegati, il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea, il Consiglio direttivo, costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dall'Assemblea, il Direttore generale nominato dal Consiglio direttivo, mediante procedura ad evidenza pubblica ed il Revisore legale unico dei conti, nominato dall'Assemblea.

I criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO ed il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, nonché la costituzione dell'Assemblea e la convocazione per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, sono definiti e stabiliti, rispettivamente, con deliberazione della Giunta regionale e con decreto del Presidente della Regione.

I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio direttivo sono individuati con riferimento alle indennità di funzione, rispettivamente, del sindaco e degli assessori del comune capoluogo di Provincia o del comune capoluogo della Città metropolitana di Roma Capitale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della PL, il patrimonio dell'EGATO è costituito, in particolare, da: a) un fondo di dotazione istituito dai comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO; b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi; c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. Si ricorda, altresì, che nel piano d'ambito di cui all'articolo 5 della PL, è prevista l'indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti.

Infatti, come evidenziato dalla struttura regionale competente, tutti gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'operatività del nuovo ente EGATO sono coperti dalla tariffa di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

¹ Ai sensi della deliberazione consiliare n. 4/2020, gli ATO sono cinque e coincidono con le Province della Regione: ATO Frosinone, ATO Latina, ATO Rieti, ATO Città Metropolitana di Roma Capitale, ATO Viterbo.

PL concernente: “Disciplina degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”

ADOZIONE IN GIUNTA

Tale aspetto è stato definitivamente chiarito dalla ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente) – Delibera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif – con cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), P.to 9.1 componente di costo COAL.

Con questa delibera l’Autorità ha previsto espressamente che gli oneri legati alle attività svolte dagli Enti di governo degli ATO, rientrano nella determinazione della tariffa per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Tale principio è stato nuovamente ribadito nel nuovo sistema di calcolo denominato MTR II per il periodo 2022-2025 (Delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/rif).

Resta esclusa, pertanto, la partecipazione finanziaria da parte della Regione e, conseguentemente, si attesta la non onerosità della PL in oggetto per il bilancio regionale.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale, come stabilito ai sensi dell’articolo 10 (Clausola di non onerosità) della PL.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totale 2022-2024</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totale 2022-2024</i>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

PL concernente: "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani"

ADOZIONE IN GIUNTA

TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Alessio D'Amato)